



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 26/11/2015

SENTENZA 3 novembre 2015, n. 1425

Ricorso elettorale n. R.G. 1018/2015 proposto da Francesca Ferri c/Regione Puglia e nei confronti di Nicola Marmo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2015, proposto da: Francesca Ferri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso nello studio del primo difensore in Bari, alla via Manzoni, 5;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'ente in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di

Nicola Marmo, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Argiro 135;

per la correzione

dei risultati delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, svoltosi il 31.5.2015;

e per la conseguente proclamazione a consigliere regionale della candidata Dott.ssa Francesca Ferri prima dei non eletti della lista "Forza Italia", in luogo del già proclamato Dott. Nicola Marmo appartenente alla medesima lista;

e previo annullamento nei limiti dell'interesse della ricorrente, del Verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Comitato Regionale chiuso in data 2.7.2015;

di tutti gli atti, comunque, connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare dell'atto di rigetto, da parte dell'Ufficio Centrale Regionale, dell'istanza prodotta dalla ricorrente Dott.ssa Francesca Ferri in data 29.6.2015, di cui paragrafo 16 del verbale delle operazioni del 30.6.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Nicola Marmo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Di Modugno, per la ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, per la Regione e avv. Tommaso Di Gioia per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'odierna ricorrente ha partecipato, quale candidata della lista di Forza Italia, collegata al candidato Presidente Adriana Poli Bortone, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.

La ricorrente, pur essendosi classificata in posizione utile, non ha conseguito il seggio in conseguenza della contrazione del numero dei seggi spettanti alla circoscrizione di Bari, per effetto della legge regionale 7/2015 nel testo pubblicato sul BURP del 13/3/2015 con cui è stato novellato anche l'art. 15 co. 8-bis della legge 108/68.

Col presente gravame, la parte chiede l'assegnazione del seggio che sarebbe spettato alla circoscrizione di Bari in virtù del comma 8-bis introdotto con l'emendamento n. 34 all'art. 15 della legge 108/68.

Deduce pertanto violazione dell'art. 15 co. 8-bis, della legge 108/68 nel testo novellato con legge regionale 7/2015 e, in via subordinata chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, rappresentato l'illegittimità costituzionale della citata legge 7/2015, nella parte in cui non riproduce il citato comma 8-bis per violazione degli artt. 1 co. 2, 117 e 121 co. 2, deducendo illegittimità derivata.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Puglia e il controinteressato Marmo Nicola, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29.10.2015, sentite le parti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dei profili di inammissibilità eccepiti dalle controparti, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso nel merito.

Parte ricorrente sostiene infatti che nell'ultimo testo legislativo non sarebbe stato trascritto l'emendamento n. 34 all'art.8 (di introduzione del comma 8-bis, all'art.15 della legge 108/68), invece

asseritamente approvato in via definitiva dall'organo consiliare nella seduta del 26.2.2015.

Tale emendamento conteneva invero un correttivo di calcolo, cd. "riallineamento", che avrebbe determinato una diversa distribuzione dei seggi tra le Circoscrizioni territoriali, la quale avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire il seggio.

Con il presente gravame, il ricorrente pertanto contesta invero l'esito delle consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio Regionale pugliese, censurando unicamente l'erronea ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, in quanto avvenuta sulla base di una legge regionale, sia pure pubblicata sul BURP, ma il cui testo non corrisponderebbe a quello effettivamente approvato in sede consiliare. Non vengono quindi contestati nella specie errori o illegittimità delle operazioni elettorali, che si sono svolte. Si ribadisce, in ossequio alla normativa in vigore, quanto piuttosto prospettate censure relative alla fase di approvazione della legge elettorale stessa.

Nella specie tuttavia, il Collegio non ravvisa alcuna difformità tra il testo approvato all'esito della seduta e quello successivamente pubblicato.

Pur non potendosi escludere infatti che la confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione - ad esempio - dell'uso della parola "subemendamento", anziché "emendamento", rileva il Collegio che dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l'organo consiliare, già espressosi una prima volta con voto segreto a favore dell'emendamento n. 34, e quindi dell'introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.

Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta dalle stesse parti, dopo la prima approvazione dell'emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente ha successivamente chiesto di ripetere la votazione relativa all'art. 8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8-bis, in virtù dell'approvazione dell'emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l'emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8-bis.

Il testo del resoconto stenografico e infatti il seguente "Pongo ai voti il subemendamento all'art. 8, riportato a pagina 34. Non approvato."

Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente, il "subemendamento" all'art. 8 cui fa riferimento il Presidente non tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all'art. 8, riportante il comma 8-bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).

Il numero si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti. A riprova di ciò, l'allegato n.4 della produzione del ricorrente, contenente il voto subemendamento art.8, soppressivo, riporta in calce a penna "L'emendamento di pag. 65 all'art. - dicitura poi cancellata - di pag. 34 all'art. 8, già votato, e soppresso", seguono poi tre firme.

Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, confermano quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una "rivotazione", per usare lo stesso termine del Presidente dell'Assemblea, dell'emendamento introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento soppressivo.

Su tale proposta di voto, questa volta, l'Assemblea ha espresso voto contrario, non approvando l'emendamento all'art. 8, ed accogliendo quindi di fatto la proposta soppressiva avanzata col subemendamento, attraverso la non approvazione dell'emendamento già approvato, in sede di nuova votazione sullo stesso.

A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà lì espressa dall'organo consiliare, c'è poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa regionale, che né i consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall'art. 48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale, né il Presidente del Consiglio regionale, né quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo di legge definitivo

dell'emendamento n. 34, e quindi il mancato inserimento del comma 8-bis, nelle sedi e nei termini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la materiale disponibilità di copia del testo nonché del verbale della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione. Tali circostanze pertanto, unitamente alle peculiari modalità di svolgimento del servizio di resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate dalla Regione, depongono nel senso di una chiara volontà del Consiglio regionale di non approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell'art.8, che è quindi stato poi approvato in via definitiva nella versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

Dal resoconto stenografico emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di dover ricorrere ad un emendamento soppressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sull'emendamento già approvato; invito cm ha fatto seguito la non approvazione.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la legittimità dello svolgimento delle operazioni elettorali in questione e la conseguente proclamazione degli eletti, avvenute in conformità alla disciplina legislativa elettorale vigente.

Di conseguenza non ricorrono i presupposti di rilevanza (e anche non manifesta infondatezza) relativamente alla proposta questione di legittimità costituzionale.

Il ricorso va quindi respinto.

In ragione della peculiarità della controversia e della natura degli interessi ad essa sottesi, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario